

Donazione indiretta tra coniugi realizzata mediante intestazione di un bene a nome altrui

di BIANKA VECAJ

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Le donazioni indirette in generale. – 3. La donazione indiretta realizzata mediante intestazione di beni a nome altrui. – 3.1. Spirito di liberalità (c.d. *animus donandi*) e il nesso con il negozio mezzo. 4. – Il principio di diritto espresso dall’ordinanza.

With the ordinance no. 14740 of May 10, 2022, the Supreme Court was once again called upon to rule on the issue of indirect donation made through the registration of property in someone else’s name in favor of a spouse. Specifically, the question submitted to the attention of the Court can be summarized as follows: does the material act by which the husband pays the price of a real estate sale, but at the same time registers it in his spouse’s name, constitute an indirect donation? In case of marital separation forwarded by the donee, is the donation terminable or revocable?

1. Il caso

In costanza di matrimonio Tizio e Caia stipulavano un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire a casa familiare. In sede di conclusione dell’atto di compravendita definitivo, l’immobile veniva intestato solamente a Caia, nonostante la provvista economica necessaria all’acquisto provenisse interamente da Tizio.

Con il venir meno dell’*affectio familiaris*, in conseguenza della richiesta di separazione coniugale inoltrata da Caia, Tizio agiva nei confronti di quest’ultima per ottenere così la restituzione delle somme pagate per l’acquisto dell’immobile *de quo*. Altresì Tizio, nel corso del giudizio di primo grado, integrava la sua domanda giudiziale chiedendo la revoca della donazione per ingratitudine.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale adito rigettava la domanda di restituzione, rilevando che l’attribuzione patrimoniale *de qua* rappresentasse una «donazione indiretta, difatti nessuna prova era stata fornita circa la mancanza dell’*animus donandi*. Inoltre, riteneva tardiva la domanda di revoca della donazione per ingratitudine di cui comunque riteneva non sussistere i presupposti».

Tizio appellava la decisione di primo grado.

La Corte d'Appello, sul gravame proposto da Tizio, condivideva quanto affermato dai giudici di prime cure ed affermava altresì che l'appellante avesse tardivamente introdotto in giudizio (solo in grado di appello) la questione dell'ingratitude della ex moglie quale presupposto per porre nel nulla la donazione indiretta e che, dal complesso delle circostanze, trovava invece conferma lo spirito di liberalità che aveva accompagnato la donazione, riconosciuto peraltro dallo stesso appellante nei suoi scritti difensivi.

Avverso tale pronuncia Tizio ricorreva in Cassazione, la quale respingeva definitivamente il ricorso.

2. Le donazioni indirette in generale

Al fine di comprendere l'ordinanza oggetto di commento risulta opportuno tratteggiare, nella misura necessaria ai fini che qui rilevano, il tema delle donazioni.

Ai sensi dell'art. 769 c.c., la donazione è il contratto mediante il quale, per spirito di liberalità, una delle parti arricchisce l'altra disponendo, a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.¹

Tuttavia, è frequente che le parti, pur volendo effettuare una donazione, seguano percorsi alternativi alla figura tipica disciplinata dall'art. 769 c.c.²

Questo fenomeno si identifica con il termine "atti di liberalità diversi dalla donazione" o donazioni indirette³.

Nello specifico, si ha donazione indiretta quando le parti per raggiungere l'intento (o risultato) di liberalità, anziché utilizzare lo schema contrattuale previsto dalla legge e in particolare il contratto di donazione, ne adottano un altro, caratterizzato da causa diversa.⁴

Sul punto, anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso, affermando che «La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza

¹ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 1430 ss.

² G. IACCARINO, *Successioni e donazioni, Tomo Secondo*, Milano, UTET, 2017, p. 2529 ss.

³ Su questo tema si veda, in particolare, L. GATT, *La liberalità*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2002.

⁴ Cfr., Cass. civ., 21 maggio 2020 n. 9379.

con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo animo *donandi*, del destinatario della liberalità»⁵.

Da tale definizione si evince che, negli atti di liberalità diversi dalla donazione, sussiste una divergenza tra lo scopo perseguito dalle parti e la funzione tipica dello schema contrattuale adottato.

Tale divergenza genera solamente una (apparente) incongruenza tra scopi, senza sfociare in una loro incompatibilità⁶.

La dottrina italiana ha mostrato una molteplicità di opinioni rispetto a questo fenomeno giuridico, inizialmente studiato dalla dottrina tedesca che per prima ha teorizzato l'esistenza di possibili divergenze tra il risultato economico di certi negozi e la loro configurazione giuridica⁷. A tale proposito si richiama quella maggiormente seguita: la teoria del collegamento negoziale. Quest'ultima rinviene l'esistenza di due negozi distinti, tra loro collegati: il primo, negozio-mezzo, avente la funzione di veicolare le parti al raggiungimento di un ulteriore risultato, il secondo, negozio-fine, con cui le parti colmano la differenza tra il risultato del negozio mezzo e lo scopo ulteriore da loro voluto⁸. In sostanza, la donazione indiretta non sarebbe né il primo né il secondo negozio, ma la risultante della loro combinazione⁹.

E proprio sulla scorta di questa teoria che si è risolto il problema di quale disciplina applicare alla donazione indiretta.

Difatti, per la regolamentazione degli aspetti formali occorre aver riguardo alla disciplina del negozio mezzo, per la regolamentazione degli aspetti sostanziali alla disciplina del negozio fine¹⁰.

Ciò rivela la duplice valenza di tale operazione negoziale.

Invero, da un lato, non essendo un vero e proprio contratto di donazione, è soggetta alle norme che regolano la figura negoziale concretamente adottata¹¹. Dunque, dovranno essere in

⁵ In questo senso ricordiamo soprattutto V. CAREDDA, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 96 ss.; v. inoltre Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725, che recepisce la tesi presentata nel volume di L. GATT, *La liberalità*, II, Torino, Giappichelli, 2012.

⁶ G. IACCARINO, *op.cit.*, p. 2530 ss.

⁷ E. ADDUCCI, A. DI ZILLO, *Donazioni. Atti di liberalità. Negozi a titolo gratuito*, 2008, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, p. 134 ss.

⁸ E. ADUCCI, A. DI ZILLO, *op. cit.*, p. 134 ss.

⁹ G. CAPOZZI, A. FERRUCCI, C. FERRETTINO, *Successioni e donazioni*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 1671

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *op.cit.*, p. 1435

particolare rispettati solo i requisiti di forma e sostanza prescritti per l'atto impiegato per conseguire il risultato liberale¹².

Tale orientamento trova inoltre pieno sostegno nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ribadisce che è sufficiente il rispetto dei requisiti formali prescritti per lo schema negoziale nel concreto adottato dalle parti¹³.

Dall'altro lato, però, si tratta pur sempre di una liberalità, poiché arricchisce colui che la riceve e diminuisce il patrimonio di colui che la fa: per tale motivo il legislatore estende a tale tipologia di negozi alcune delle regole materiali previste in materia di donazione¹⁴.

Rileva in tal senso l'art. 809 c.c. rubricato «Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità».

Si considerano espressamente applicabili alle donazioni indirette le norme in tema di riduzione e in materia di collazione. Oltre a tali articoli, si ritengono applicabili molte delle disposizioni previste per la donazione diretta: ad esempio gli artt. 775, 777, 778, 779, 797 e 798 c.c. Infine, ma non per importanza, le liberalità non donative sono soggette alle norme in materia di revocazione della donazione (artt. 800 e ss.)¹⁵.

3. La donazione indiretta realizzata mediante intestazione di beni a nome altrui

Gli atti di liberalità diversi dalla donazione vengono all'attenzione della giurisprudenza con notevole frequenza¹⁶.

La maggior parte delle pronunce in tema di donazioni indirette riguarda due ordini essenziali di ipotesi: le operazioni che portano all'*intestazione di beni a nome altrui* (nome che designa il risultato formale dell'operazione) e i *negotia mixta cum donatione*¹⁷.

¹² Vedi, per tutte, Cass. civ., 25 ottobre 2018, n. 27050; Cass. civ., 15 luglio 2016, n. 14551; Cass. civ., 5 giugno 2013, n. 14197; Cass. civ., 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. civ., 29 marzo 2001, n. 4623; Cass. civ., 23 dicembre 1992, n. 13630; App. L'Aquila, 7 giugno 2013; Trib. Latina, 31 gennaio 2019; Trib. Pesaro, 28 febbraio 2009.

¹³ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., 15 luglio 2016, n. 14551, in *Riv. not.*, 2016, 6, p. 602; Cass. civ., 5 giugno 2013, n. 14197, in *Riv. not.*, 2015, I, 2, p. 131; Cass. civ., 16 marzo 2004, n. 5333, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Donazione*, n. 12; Cass. civ., 14 gennaio 2010, n. 468, in *Giust. civ.*, 2011, p. 527; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725.

¹⁴ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *op.cit.*, p. 1435

¹⁵ F. SPOTTI, *L'elargizione di denaro a scopo di acquisto, come liberalità atipica, e l'obbligo di collazione*, in *Fam. dir.*, 2020, pp. 8-9.

¹⁶ V. CAREDDA, *op.cit.*, p. 93 ss.

¹⁷ *Ivi*, p. 94.

In realtà queste due categorie non coprono la totalità delle liberalità diverse dalla donazione, poiché gli atti che possono essere impiegati per il conseguimento dello scopo liberale, in via indiretta, sono molteplici¹⁸.

Anche la giurisprudenza si è espressa esplicitamente in tal senso, precisando che «la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati»¹⁹.

Ai nostri fini assume una particolare rilevanza la c.d. intestazione di beni in nome altrui²⁰.

Tale figura è riscontrabile nelle ipotesi, assai frequenti, in cui vi sia:

- a) una donazione diretta di una somma di denaro condizionata all'acquisto di un determinato bene immobile;
- b) una donazione di una somma di denaro alla quale segua l'acquisto di un immobile da parte del donatario (in questo caso manca un collegamento giuridico tra dazione del denaro ed acquisto dell'immobile);
- c) l'acquisto dell'immobile compiuto direttamente dall'acquirente, ma con l'intervento in atto del donante che corrisponde all'alienante il prezzo, adempiendo l'obbligazione altrui *ex art.* 1180 c.c.;
- d) un contratto preliminare stipulato dal donante che fa intervenire alla stipula del contratto definitivo il donatario, al quale attribuisce altresì il denaro occorrente per l'acquisto;
- e) l'atto materiale con cui il donante paga il prezzo di una compravendita immobiliare con denaro proprio, ma contestualmente intesta il bene al donatario²¹.

¹⁸ In questo senso ricordiamo soprattutto G. RISPOLI, *Cointestazione di conto corrente e donazioni indirette*, in *Corr. merito*, 2010, p. 505; v. inoltre Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725.

¹⁹ Vedi, per tutte, Cass. civ., 29 febbraio 2012, n. 3134.

²⁰ Per l'intestazione di beni a nome altrui vedi, per tutte, Cass., 23 dicembre 1992, n. 13630, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 2464 s. con nota di Di Mauro; Cass., Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, p. 372 ss. con nota di Regine, ed in *Foro it.*, 1993, I, 1, c. 1548 ss. con note di Fabiano e De Lorenzo; Cass., 6 maggio 1991, n. 4986; Cass., 7 dicembre 1989, n. 5410, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 1590 ss. con nota di Perfetti; Cass., 31 gennaio 1989, n. 596, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 1726 ss. con nota di Chianale, ed in *Riv. not.*, 1989, II, p. 1163 ss. con nota di Di Mauro; App. Cagliari, 23 aprile 1990, n. 110, in *Riv. giur. sarda*, 1992, p. 15 ss. con nota di Bardanzellu; Cass., 15 dicembre 1984, n. 6581, in *Riv. not.*, 1985, II, p. 724 ss.; Cass., 15 gennaio 1986, n. 171; Trib. L'Aquila, 12 agosto 1988, in *Giur. merito*, 1990, p. 314 ss.; Cass., 19 marzo 1980, n. 1851 e Cass., 23 aprile 1980, n. 2677, entrambe in *Foro it.*, 1981, I, 1, c. 1395 ss. con nota di Sforza; Cass., 28 febbraio 1987, n. 2147.

²¹ E. ADDUCCI, A. DI ZILLO, *op.cit.*, p. 154 ss.

In quest'ultima ipotesi²², a differenza delle altre, dall'atto di acquisto non emerge la natura donativa del bene acquistato.

Dunque, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria, per qualificare tale fattispecie come “donazione indiretta realizzata mediante intestazione di beni in nome altrui”, occorrerà valutare sia se il disponente, al momento dell'intestazione, era mosso dallo scopo di liberalità (c.d. *animus donandi*)²³, sia l'esistenza di un nesso teleologico fra lo spirito di liberalità e il negozio utilizzato per la realizzazione della liberalità non donativa.²⁴

3.1. Spirito di liberalità (c.d. *animus donandi*) e il nesso con il negozio mezzo

Elemento caratteristico della donazione, oltre all'arricchimento del donatario, è l'*animus donandi*, il quale costituisce lo scopo tipico e costante perseguito dal donante e, secondo alcuni, assurge anche ad elemento causale del contratto di donazione tipico²⁵.

Difatti, l'atto deve essere spontaneo, non vincolato, non interessato anche se chi lo compie lo pone in essere in vista di un vantaggio²⁶.

Occorre precisare inoltre che lo spirito di liberalità deve essere tenuto distinto dai motivi, ossia dalle finalità perseguite dal soggetto che pone in essere la donazione²⁷.

Difatti, nonostante l'*animus donandi* faccia emergere le motivazioni, esso deve essere colto nel suo atteggiamento oggettivo e non come requisito soggettivo dell'attribuzione²⁸.

Sebbene alcuni autori pongano in dubbio che lo spirito di liberalità assurga ad elemento causale negli “altri atti di liberalità” e nelle donazioni indirette *ex art. 809 c.c.*, dal momento che essi, per definizione, hanno una causa propria diversa da quella liberale²⁹, la giurisprudenza tende ad affermare la necessità della prova dell'*animus donandi* anche nell'ambito delle liberalità indirette. Quest'ultima, tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, non può derivare dalla sola valutazione dell'atto o degli atti utilizzati dalle parti per il raggiungimento dello scopo, ma deve

²² Cfr., Cass. civ., 29 febbraio 2012, n. 3134; Cass. civ., n. 22 settembre 2000, n. 12563; Cass. civ., 29 maggio 1998, n. 5310; Cass. civ., n. 9282/1992; Cass. civ., 6 maggio 1991, n. 4986; Cass. civ., 7 dicembre 1989, n. 5410.

²³ *Ex multis* Cass. civ., 9 maggio 2013, n. 10991.

²⁴ *Ex multis* Cass. civ., sez. V, 24 giugno 2016, n. 13133.

²⁵ P. GALLO, *La causa della donazione*, in *Tratt. Bonilini*, VI, Milano, 2009, p. 367.

²⁶ In questo senso, Cass. civ., 9 maggio 2013, n. 10991.

²⁷ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *op.cit.*, p. 599.

²⁸ E. ADDUCCI, A. DI ZILLO, *op.cit.*, p. 140 ss.

²⁹ Cfr. L. GATT, *La liberalità*, cit., pp. 160 ss.

desumersi da un rigoroso accertamento di tutte le circostanze del singolo caso e delle ragioni dell'atto³⁰.

Di conseguenza, chi vuole far valere l'esistenza di una donazione dovrà provare l'intento donativo, senza che la sproporzione tra le prestazioni o l'assenza di un interesse economico in capo al donante possano di per sé costituire prova dell'*animus donandi*³¹.

Vi è un ulteriore elemento che deve sempre sussistere affinché si possa individuare nell'intestazione di un bene in nome altrui una donazione indiretta.

Si tratta della presenza di un nesso teleologico fra lo spirito di liberalità e il negozio concretamente stipulato per la realizzazione della liberalità non donativa (c.d. negozio mezzo)³².

Pertanto, nel caso di intestazione di beni immobili in nome altrui, occorre che il depauperamento del donante sia strumentale all'acquisto immobiliare; tuttavia, la giurisprudenza non richiede come necessario che quest'ultimo ponga in essere alcun atto specifico in tale senso, quale il pagamento del prezzo all'alienante o la presenza al momento della stipulazione³³. E' sufficiente infatti che sia provato il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto dell'immobile.

4. Il principio di diritto espresso dall'ordinanza.

L'ordinanza in commento ha dunque ribadito un principio oramai consolidatosi in giurisprudenza secondo il quale «l'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta».

³⁰ V., *ex multis*, Cass. civ., 21 maggio 2020, n. 9379.

³¹ E. ADDUCCI, A. DI ZILLO, *op.cit.*, p. 142 ss.

³² *Cfr.*, Cass. civ., sez. V, 24 giugno 2016, n. 13133.

³³ In tal senso: Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3642; App. Lecce, 6 febbraio 2020; Trib. Imperia, 21 ottobre 2021; Trib. Prato, 25 ottobre 2021.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione, conformemente a tale principio, qualificavano dunque come donazione indiretta l'atto materiale con il quale Tizio pagava il prezzo di una compravendita immobiliare, ma contestualmente lo intestava a Caia.

Nello specifico, secondo la Cassazione, la natura di liberalità di tale attribuzione emergeva non solo dalle dichiarazioni del donante riferite ai doveri di natura personale nascenti dal matrimonio, ma anche dalla specifica destinazione dell'immobile all'uso familiare³⁴. Difatti, l'intestazione dell'immobile, effettuata in virtù dell'esistenza di doveri di collaborazione ed assistenza morale tra i coniugi, era stata mossa dallo spirito di liberalità.

A questo riguardo, tuttavia, va rilevato che la Cassazione sembra in parte sovrapporre il concetto di *animus donandi* che con i motivi individuali che spingono il donante/acquirente non già ad effettuare la donazione ma semmai ad acquistare l'immobile (l'uso come casa familiare); inoltre, appare esserci una contraddizione tra il concetto di obbligo nascente dal matrimonio (obbligo a contribuire ai bisogni della famiglia e obblighi di assistenza morale e familiare) e lo spirito di liberalità.

Inoltre, la Cassazione non coglie anche l'occasione per approfondire un altro aspetto.

Se infatti con tutta probabilità la revoca della donazione per ingratitudine non era effettivamente fondata, la Cassazione non ha però argomentato circa la prima domanda dell'attore riguardante la restituzione del prezzo pagato per l'immobile in quanto sarebbe venuto meno l'*affectio familiaris* in conseguenza della richiesta unilaterale di separazione.

Questo riferimento, probabilmente non meglio esplicitato nemmeno dall'attore, sembrerebbe far pensare ad una sorta di risoluzione del contratto per presupposizione³⁵, assumendo che l'affetto tra coniugi, all'interno della donazione, fosse stato assunto a motivo principale e comune alle parti. È dubbio tuttavia che tale disciplina sia applicabile anche al contratto di donazione.

³⁴ Nella motivazione della sentenza, emerge che nell'atto di appello l'appellante avesse affermato che l'intestazione dell'immobile in favore della signora Z. era stata effettuata nell'interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all'interno della coppia e di assistenza morale. La Cassazione poi sostiene che l'*animus donandi* dovesse anche desumersi dalla specifica destinazione dell'immobile all'uso familiare.

³⁵ Autorevole dottrina (F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 263), rinviene una presupposizione legale, solo nei casi in cui la legge stessa, con una valutazione tipica (non suscettiva di prova contraria), considera il negozio subordinato ad una determinata situazione di fatto (vale a dire la gratitudine del donante o la mancanza di figli) e, perciò, ne prevede l'inefficacia quando quella situazione viene meno.

D'altra parte, come noto, la disciplina sull'errore sui motivi è peculiare nell'ambito del contratto di donazione e, nello specifico, ai sensi dell'art. 787 c.c., l'errore sul motivo della donazione la rende annullabile solo se il motivo risulti dall'atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità³⁶.

Applicando tale disposizione al caso oggetto della presente disamina, appare tuttavia che l'atto di liberalità posto in essere dal marito in favore dell'ex coniuge non poteva essere annullato per un errore sul motivo, in quanto l'*affectio familiaris* (motivo determinante) non risultava nell'atto di compravendita definitivo.

³⁶ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *op.cit.*, p. 1441